



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul il ricorso rubricato al n. **23972** del registro di segreteria, istruttoria n. 00199/2021/CIR, depositato in data 30 maggio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile **BANCA DELL'ADRIATICO**, codice fiscale 00097670442, un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al **Comune di Force (AP)** dei conti giudiziali inerenti alla propria gestione nella qualità di Tesoriere, per gli **esercizi finanziari dal 15.04.2013 al 31.12.2013 - 2014 - 2015 e 2016**, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei

	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni Cirillo; assenti	
	l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Con decreto n. 25/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa dei conti giudiziali sopra indicati.	
	Il Comune di Force ha trasmesso la relativa documentazione, tramite	
	l'applicativo DAeD n. 97151 del 31 luglio e n. 97392 del 04.08.2025.	
	2. In data 23.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n.	
	118568, il Comune di Force ha presentato memoria difensiva con la	
	quale precisa che i conti giudiziali sono stati presentati nei termini dagli	
	agenti contabili ma non depositati alla Corte a dell'avvicendamento del	
	personale preposto agli uffici. Chiede, dunque, l'archiviazione del	
	procedimento o la conclusione dello stesso senza alcun addebito.	
	3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso	
	per la cessata materia del contendere.	
	2	

4. Dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto

anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ.

sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa

Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur

caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio,

nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile

dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare,

determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza,

immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza

pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di

conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può

subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà

ad assumere, in quanto dalla lettura dell’art. 144 non possono ricavarsi

eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto

che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31

dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla

definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata

materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste

formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed

impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti

nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve

procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con

pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 3 marzo 2026
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani